



COMUNE DI CIMINNA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I° - UFFICIO AA.GG.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIMINNA E L'ASSOCIAZIONE A.S.D. GYM & WELLNESS - Via Ciminna, 20 – Ventimiglia di Sicilia

Per la gestione a terzi della palestra annessa alla scuola primaria “Giovanni Falcone”

L'anno 2022 questo giorno 8 del mese di Aprile presso gli uffici comunali di Dott. Graziano n°2 Ciminna,

TRA

Comune di Ciminna, nella persona del Sig. Mannina Giuseppe, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile del Settore I° AA.GG. residente, per quanto attiene il presente atto, presso gli uffici di Via Dott. Graziano 2

E

L' ASSOCIAZIONE A.S.D. GYM & WELLNESS - nel seguito denominata/o anche “concessionario” o “gestore”, con sede in Via Ciminna, 20 – Ventimiglia di Sicilia, c.f. XXXXXXXXXXXX, per la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante il Sig. Traina Domenico, nato a XXXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.I. XXXXXXXXXXXX rilasciata dal Comune di XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXX.

Visto l'atto di GM n.22 del 04/03/2022

Visto l'atto di GM n. 60 del 05-04-2022.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Ciminna, come sopra rappresentato, concede all'ASSOCIAZIONE A.S.D. GYM & WELLNESS - nel seguito denominata/o anche “concessionario” o “gestore”, con sede in Via Ciminna, 20 – Ventimiglia di Sicilia, c.f. XXXXXXXXXXXX, per la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante il Sig. Traina Domenico, nato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.I. XXXXXXXXXXXX rilasciata dal Comune di XXXXXXXXXXXX, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, della **PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALL'ISTITUTO PRIMARIO DI PRIMO GRADO “Giovanni Falcone”** posta in Ciminna, Via Luchino Visconti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La gestione e l'utilizzo dell'impianto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, verrà determinato all'inizio di ogni annualità sportiva in accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell'istituto scolastico interessato.

Il Gestore disporrà il servizio gratuito a categorie di persone appartenenti alle seguenti fasce

- Ultrasessantacinquenni residenti in Ciminna;
- Cittadini residenti in situazione di disagio, riconosciuto e presi in carico dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ciminna, per n. 3 ingressi settimanali; i soggetti di cui sopra dovranno in ogni caso farsi carico della polizza assicurativa;

Art. 2 DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della presente, ed avrà termine alla scadenza di anni 3 (tre) salvo ulteriore proroga

Art. 3 PERSONALE ED ATTREZZATURE

Il Gestore disporrà di personale idoneo:

n.2 personal trainer;

n.1 istruttore Fitness,

n.2 specializzati in Body Building e Fitness.

ed attrezzatura sportiva come di seguito elencata:

- o n. 3 attrezzature glutei;
- o n. 4 pettorali;
- o n. 3 pettorali e spalle;
- o n. 2 pettorali e fasci intermedi;
- o n. 4 vertical traction-trazioni verticali e dorsali;
- o n. 1 pek-dek
- o n. 5 panca inclinata
- o n. 1 panca verticale fissa;
- o n. 3 tapis roulant;
- o n. 4 bike race;

inoltre mette a disposizione la seguente ulteriore attrezzatura:

- o lower back;
- o combined paraller;
- o lat machine;
- o dable hi-low pulley;
- o crossed cables;
- o sated crafi,
- o vogatore;
- o dischi da 4Kg a 20 Kg;
- o manubri da 1Kg a 20 Kg;
- o step XT;
- o top XT;
- o bike XT;
- o reclinate XT;
- o bici da spinning;

Art.4 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA', RENDICONTAZIONE

Il gestore è nominato custode del bene. Alla risoluzione del rapporto il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato delle proprie attrezzature con esclusione di quelle di proprietà del gestore, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il gestore nomina responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, il presidente sopramenzionato, del quale sono stati acquisiti i dati personali ed il numero di telefono. Lo stesso fornirà altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti.

Il gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell'attività sportiva e all'Amministrazione Comunale oltre a quest'ultimo, anche il nominativo del responsabile dell'attività.

Annualmente il gestore dovrà presentare al Servizio Sport del Comune una dettagliata relazione riguardante l'attività gestionale e sportiva svolta.

Art. 5 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL'IMPIANTO

Il gestore dovrà provvedere al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, spogliatoi e

le aree cortilive ed alla loro pulizia e sanificazione che verrà svolta alla conclusione degli allenamenti e in ogni caso al termine delle attività sportive o ginniche. E' inoltre tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.

Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relaziona al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Art. 6 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare Centri Estivi rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà pervenire al Servizio Sport entro tempi congrui in quanto è necessario valutare la disponibilità dell'impianto nel caso nello stesso istituto scolastico vengano organizzate altre attività promosse dal Comune o siano previsti interventi di manutenzione.

Il Concessionario si impegna inoltre ad organizzare, con oneri a suo carico, almeno 5 (cinque) eventi/manifestazioni ogni anno a carattere sportivo dilettantistico, di qualunque disciplina, concordando modalità e date con l'Amministrazione Comunale. In ogni caso l'Associazione si impegna a supportare le attività sportive organizzate dall'Amministrazione Comunale, senza oneri a proprio carico.

Art. 7 - RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE NORME

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente:

Gli orari di utilizzo della palestra che sono stabiliti dall'Amministrazione nel modo seguente:

Tutti i giorni della settimana (con un minimo di tre) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con esclusione del giorno di domenica e festivi;

le norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti Comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di impianti sportivi. Inoltre il gestore si impegna a tenere un registro delle presenze giornaliero e a trasmetterne copia annualmente al Servizio Sport.

Le parti convengono che le gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare ogni altra norma di legge e resta inteso fin d'ora l'esclusione nell'impianto di attività che favoriscano dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d'azzardo.

Il gestore si impegna a rispettare i principi generali espressi nel codice etico finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltretutto di promozione di una corretta alimentazione, vera alternativa ad un uso immotivato di integratori alimentari.

Art.8 - MANUTENZIONE

E' a carico del gestore la manutenzione ordinaria della palestra, con specifico riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, idrici, porte, finestre e degli impianti di riscaldamento.

E', altresì, a carico del soggetto gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura, cura del verde, sgombero e rimozione, anche nelle pertinenze, di ogni altro ingombro dalla stessa Associazione prodotto/procurato che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.

Ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

Nel caso in cui il Concessionario non potesse, anche per motivi non dipendenti alla propria volontà, far fronte alle manutenzioni ordinarie ed alla pulizia, sarà tenuto al rimborso integrale del costo sostenuto dal Comune per l'espletamento di tali attività.

Il Comune si impegna a sostenere le eventuali spese di manutenzione straordinaria degli impianti e dei locali concessi.

Art. 9 - UTENZE

E' a carico del gestore il pagamento delle utenze.

Il gestore è c o m u n q u e tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica.

Art. 10 – RESPONSABILITA' E SICUREZZA DELL'IMPIANTO

Il gestore è responsabile della conduzione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Ciminna, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario.

Il gestore solleva il Comune di Ciminna da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati durante l'utilizzo e nell'esecuzione della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso. Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione; è pertanto tenuto a stipulare contratto di assicurazione RCT/RCO durante l'espletamento della attività.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere presente durante l'esercizio dell'intera attività sportiva, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del gestore.

Il gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alle sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98, comunicando al Comune eventuali carenze in ordine alle superiori prescrizioni..

Per quanto sopra enunciato nel presente articolo si specifica che la responsabilità del Gestore è limitata al periodo ed ai locali effettivamente in uso del medesimo.

Art. 11 – PUBBLICITÀ E AUTORIZZAZIONI

Sono in carico al Gestore le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti (comune, ausl, siae, vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni, anche temporanee, o all'installazione di strutture provvisorie o all'organizzazione di altre attività quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande.

ART.12 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE

La concessione si intende temporaneamente sospesa, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi od agevolazioni di sorta, nei seguenti casi:

- Utilizzo dei locali della palestra comunale per impellenti necessità di Protezione Civile,
- per essere adibiti ad ufficio elettorale di sezione in occasione di elezioni e/o referendum, nei tre giorni precedenti e nei due giorni successivi la data di effettuazione delle consultazioni elettorali;
- Necessità di utilizzo dei locali da parte del Comune o della Scuola per esigenze istituzionali, riunioni di commissioni, consorzi, comitati, associazioni od attività scolastiche ad essi collegate, previa preventiva comunicazione scritta al Concessionario;
- In caso di gravi ed inderogabili necessità che obblighino il Comune a rientrare nel pieno possesso dei locali, previa tempestiva e motivata comunicazione scritta al Concessionario.

ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti; La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- per inadempimento agli impegni assunti con la presente convenzione
- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando il Comune ritenga che le condizioni gravi ed inderogabili previste dall'art.12 non possano più essere considerate temporanee;
- quando il Concessionario non abbia mantenuto gli impianti con la dovuta cura e diligenza oppure risulta moroso nel pagamento delle utenze;

- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale e del Dirigente Scolastico;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al concessionario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

Art.14 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto societario del concessionario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso al concessionario.

Art. 15 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata.

Art.16 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Termini Imerese

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Ciminna, lì 08/04/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

Per ALL'ASSOCIAZIONE Gym & Wellnes

Legale Rappresentante

F.to Traina Domenico

Per il Comune di Ciminna
Il Responsabile AA.GG Il
F.to Giuseppe Mannina